Capitolo 3° - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Sommario

a) Legna da ardere		
Sezione I – Usi generali		
Distinzione	Art.	1
Qualità	"	2
Pezzatura	"	3
Stagionatura	"	4
Provenienza	"	5
Forma del contratto	"	6
Prezzo	"	7
Contrattazione per vagoni e per trasporto con automezzo	"	8
Svincolo della merce – Reclami –		
Spese e documenti di trasporto	"	9
Trasporto a mezzo ferrovia –		
Accertamento del peso e calo naturale	"	10
Spese di pesatura e di trasporto	"	11
Legna impregnata di umidità	"	12
Trasporto con automezzo	"	13
Disposizioni circa il destinatario della spedizione –		
Regolarità del carico	"	14
Spedizione a terzi	"	15
Pagamento	"	16
Caparra	"	17
Mediazione	"	18
Sezione II– Vendita a domicilio su piazza		
Sistemi di vendita	"	19
"Prezzo a domicilio"	"	20
Orario di consegna	"	21
Luogo di consegna	"	22
Obbligo del compratore	"	23
Peso	"	24
Cessazione della responsabilità del venditore	"	25

Capitolo 3° - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) Legna da ardere

Sezione I Usi generali

Art. 1 - Distinzione.

La legna da ardere si distingue a seconda della qualità, della pezzatura, della stagionatura e della provenienza.

Art. 2 - Qualità.

La legna, secondo la qualità, si distingue in "legna forte" e "legna dolce". E' "legna forte" quella di specie dura, cioè dotata di maggior potere calorifico, quale il leccio, il sughero scortecciato, la rovere, il cerro, la farnia, il faggio, il carpino, l'olivo, l'olmo, il frassino, la betulla, la robinia, il ciliegio selvatico, ecc.

E' "legna dolce" quella di specie resinosa o da latifoglia tenera, quali il pino, l'abete, il pioppo, l'ontano, il salice, il tiglio, il castagno, ecc.

Art. 3 - Pezzatura.

Secondo la pezzatura commerciale la legna da ardere si distingue in:

- a) "stanga", con diametro da 30 cm. a 35 cm. misurato a metà lunghezza, con una lunghezza che va da 1 m. a 2,5 m.;
- b) "tagliata e spaccata" per stufe o camini, con lunghezza da cm. 25 a cm. 45 e sezione da 6 a 15 cm.

Nella "stanga" è ammessa una tolleranza di diametro inferiore di 10 cm. del 25 %.

Nel commercio della legna di olivo, il diametro normale della pezzatura può raggiungere i 28-30 cm., ed in ciascuna partita è tollerato il 30 % di ceppo pulito.

Art. 4 -Stagionatura.

Secondo la stagionatura si distingue in legna verde e stagionata.

S'intende per legna stagionata quella che è stata conservata, in posizione adatta all'essiccazione, per almeno 6 mesi dall'epoca del taglio o dello spacco, esclusa quella subbollita e fermentata.

Art. 5 - Provenienza.

Qualora interessi al compratore una determinata provenienza della legna, la stessa deve essere espressamente pattuita.

Art. 6 - Forma del contratto.

Il contratto può essere scritto o verbale.

Quando il contratto viene stipulato a mezzo rappresentante salvo accettazione della casa venditrice, l'accettazione o meno deve seguire a stretto giro di posta o via fax.

Art. 7 - Prezzo.

Il prezzo è determinato a peso o a volume.

Art. 8 - Contrattazione per vagoni e per trasporto con automezzo.

Nelle contrattazioni a numero di vagoni ferroviari, senza indicazione del quantitativo di merce, s'intende un quantitativo non inferiore a 15 tonnellate per ogni vagone.

In ogni caso, quando è pattuito il trasporto per ferrovia, il venditore, anche quando trattasi di vendita "franco stazione partenza", deve caricare su ogni vagone un minimo di 15 tonnellate, al fine dell'applicazione della tariffa ridotta ed ha l'obbligo di cospargere la parte superiore del carico con latte di calce.

In caso di trasporto con automezzi, il carico deve essere completo, con riferimento alla portata collaudata del veicolo.

Art. 9 - *Svincolo della merce* - *Reclami* - *Spese e documenti di trasporto.* Il destinatario deve procedere al regolare svincolo della merce e provvedere presso le FF.SS. e ferrovie estere ai reclami che si rendano necessari nell'interesse del venditore, anche quando la merce è venduta "franco stazione di arrivo".

Le spese di trasporto, anche per la merce venduta "franco stazione di arrivo", sono pagate dal destinatario, ma devono essere dedotte dall'importo della fattura.

Per la merce venduta franco arrivo, il compratore deve, al più presto, rimettere od esibire i documenti di trasporto da cui risultino le spese anticipate.

Art. 10 - Trasporto a mezzo ferrovia - Accertamento del peso e calo naturale.

In caso di spedizione ferroviaria, il compratore deve riconoscere al venditore, come peso della merce, quello accertato dalle ferrovie alla stazione di partenza.

In mancanza di accertamento alla stazione di partenza o in altra stazione intermedia, vale il peso accertato dalle ferrovie alla stazione di arrivo. Se manca anche questo accertamento, s'intende che il compratore accetta senz'altro il peso dichiarato dal mittente all'atto della spedizione. Sul peso della merce in arrivo è tollerato un calo naturale non superiore al 2 %.

Art. 11 - Spese di pesatura e di trasporto.

Quando la merce sia venduta franco stazione partenza, le spese di pesatura e di trasporto gravano sul compratore.

Quando la merce sia venduta "franco stazione arrivo", le spese di pesatura in partenza e di trasporto gravano sul venditore.

Art. 12 - Legna impregnata di umidità.

Il venditore non è obbligato a coprire i vagoni per difendere la legna dalle intemperie. Accadendo però che la legna giunga impregnata di umidità, si deve stabilire se questa deriva da pioggia o da neve caduta alla stazione di partenza o durante il viaggio o se, invece, già in precedenza era in tale stato.

Nel primo caso il compratore non può reclamare indennizzo; nel secondo può, invece, richiedere solo una congrua riduzione del prezzo, da determinarsi, in mancanza di accordo, da un esperto.

Art. 13 - Trasporto con automezzo.

Nei casi di merce spedita con automezzo, la consegna ha luogo al magazzino dell'acquirente, dove se ne verificano la qualità ed il peso con la sua pesa o con quella pubblica più vicina.

Art. 14 - Disposizioni circa il destinatario della spedizione - Regolarità del carico.

Il compratore deve tempestivamente dare disposizioni esatte al venditore per la spedizione della merce a terzi, suoi compratori, quando ciò non sia specificato in contratto.

Mancando tale specificazione o tempestiva indicazione, si intende che la merce deve essere spedita al compratore ed alla stazione più vicina al luogo ove egli ha la sede principale della sua azienda.

Il venditore risponde della regolarità del carico e della spedizione dei vagoni e, quando la merce lo consente, deve curare che questi ultimi siano caricati al completo, per usufruire della tariffa più bassa.

Art. 15 - Spedizione a terzi.

Quando la merce è spedita a terzi secondo le disposizioni del compratore, il venditore deve inviare, al più presto, al compratore, l'avviso di spedizione, con gli estremi della stessa (numero del vagone e peso). Il compratore è, anche in tal caso, responsabile verso il venditore del regolare ritiro della merce.

Art. 16 - Pagamento.

In mancanza di pattuizioni contrattuali, il pagamento della legna s'intende per pronti contanti all'arrivo della merce.

Art. 17 - Caparra.

All'atto del contratto tra negozianti e produttori - per la legna prodotta in provincia - è uso che il compratore versi al venditore una caparra.

Art. 18 - Mediazione.

La provvigione d'uso per la compravendita della legna da ardere è del 2 %, da pagarsi da parte del solo venditore.

Sezione II Vendita a domicilio su piazza

Art. 19 - Sistemi di vendita.

La vendita di legna da ardere a domicilio può essere effettuata a peso o, per quella tagliata e spaccata, anche a "ceste", contenitori di plastica delle dimensioni medie di 40 x 42 cm., altezza 40 cm..

Art. 20 - "Prezzo a domicilio".

Il prezzo a domicilio è comprensivo di tutte le spese di "trasporto e facchinaggio"; questo prezzo vale per le consegne cosiddette normali, ossia in luoghi di facile e non faticoso accesso. Per le consegne in luoghi di accesso difficile e faticoso, il venditore ha diritto di richiedere un congruo compenso per le maggiori spese di facchinaggio, anche se ciò non è previsto in contratto.

Art. 21 - Orario di consegna.

Le consegne sono fatte nelle ore normali di lavoro, tenuto conto delle disposizioni governative e municipali, riguardanti la viabilità.

Art. 22 - Luogo di consegna.

Ove non sia diversamente specificato, il luogo di consegna è unico, e non può il compratore far deviare il mezzo di trasporto e richiedere consegne ripartite in luoghi diversi.

Art. 23 - Obbligo del compratore.

Il compratore deve tenere apprestato e sgomberato da inciampi il luogo ove la legna deve essere depositata dal personale del venditore, affinché la consegna si svolga nel minor tempo possibile.

Art. 24 - Peso.

Il peso o volume contrattuale è quello dichiarato dal venditore sulla bolletta di consegna, salvo il diritto del compratore di controllarli prima che sia iniziato lo scarico della legna. Nel caso di vendita a peso il controllo sarà effettuato alla pesa pubblica più vicina al luogo di consegna, con spese a carico del compratore.

Art. 25 - Cessazione della responsabilità del venditore.

La responsabilità del venditore per la qualità, condizione, pezzatura e peso, cessa non appena è avvenuta la consegna a domicilio e la merce è a disposizione del compratore.